

REGIONE VENETO

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 14

CHIOGGIA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE (artt.


2222 e segg. - C.C.)

In esecuzione della deliberazione n. 562 del 17/11/2016, tra l'Azienda - Unità Locale Socio Sanitaria n. 14 CF/PI 02798310278, *rappresentata dalla D.ssa Laura Chiereghin Dirigente dell'U.O.S. Affari Generali e Prestazioni Sanitarie, delegata dal legale rappresentante pro-tempore dott. Giuseppe Dal Ben e l'Avv. Davide Vianello*, nato a Chioggia il 12/07/1975, Codice Fiscale VNLDVD75L12C638K e P.IVA con Studio Legale in Chioggia in Bgo S.Giovanni 1155/A ;

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

1) L'Azienda - Unità Locale Socio Sanitaria n. 14 affida all'Avv. Davide Vianello un incarico libero professionale, quale avvocato, per l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella controversia giudiziale/stragiudiziale di seguito generalizzata: Chiorboli Eraldo ; Tribunale di Venezia; notificata il 31 ottobre 2016 con protocollo n. 20638; con udienza fissata per il 29 novembre 2016; avente ad oggetto Ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 Bis C.P.C. ed avente valore entro € 26.000,00;

2) Per l'attività di cui al punto 1) l'Azienda pattuisce con il predetto professionista, che accetta, il compenso per le prestazioni professionali fissato conformemente al D.M. 55/2014, da intendersi qui



integralmente riprodotti per fare parte integrante e sostanziale del presente contratto, nella misura del valore minimo, stabilendo altresì che le spese non esenti dovranno essere contenute entro un massimo di € 10,00 per ciascun adempimento e di € 20,00 per posizione ed archivio.

Il legale incaricato dichiara, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, che il valore presunto della parcella finale per la presente prestazione (calcolato secondo il preventivo allegato al presente contratto) ammonta ad € 1.918,74, IVA e CPA incluse, salve modifiche in corso di causa, debitamente giustificate;

3) L'Avv. Davide Vianello invierà di regola l'avviso di parcella al termine del grado di giudizio per il quale è stato conferito l'incarico. L'Azienda, verificata la congruità dell'avviso suddetto entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso, chiederà al professionista l'invio della fattura con l'importo verificato. Tale fattura, ai sensi dell'art. 58 LR Veneto 18/1980, verrà pagata entro novanta giorni dal ricevimento della medesima, previa liquidazione da parte dell'UOS Affari generali e prestazioni sanitarie. Decorso vanamente il suddetto termine di pagamento, si applicherà per analogia, su richiesta del professionista, il comma 3 dell'art. 58 LR Veneto 18/1980, per la quale *“Qualora, per causa di forza maggiore non sia stato possibile procedere al pagamento entro il termine di cui al comma precedente, possono essere corrisposti, se richiesti dal fornitore, interessi risarcitori nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti, calcolati pro die a decorrere dal 31° giorno successivo alla*



scadenza" (vale a dire, dopo 120 giorni dal ricevimento della fattura medesima);

4) Il professionista ha comunque facoltà di ottenere un acconto in corso di causa nei seguenti casi:

- spese documentate in corso di causa, per l'importo delle spese stesse;
- nella misura del 20% del valore presunto della parcella così come indicato all'art. 2, in occasione della prima udienza; nella misura di un ulteriore 20% del detto valore presunto, nel caso di deposito di memorie o note autorizzate oltre la prima udienza;

5) Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito;

6) L'Azienda è tenuta a corrispondere all'avvocato l'importo risultante dalla parcella indipendentemente dalla liquidazione giudiziale delle spese e dall'onere di rifusione posto a carico della controparte. L'avvocato è autorizzato dall'Azienda a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione delle parcelle emesse per tutta l'attività compiuta ai sensi dell'art. 44 del codice deontologico forense;

7) Il presente contratto potrà essere risolto da entrambe le parti contraenti nel rispetto di un termine di preavviso fissato in quindici giorni dalla data di comunicazione del recesso. In caso di recesso rimane l'obbligo di corrispondere al professionista le spese sostenute



ed il compenso dovuto per l'attività già svolta conformemente a quanto previsto all'art. 2 del presente contratto. In ogni caso, l'Azienda ha diritto di trattenere su quanto dalla stessa eventualmente dovuto al professionista un importo corrispondente al 10% del valore presunto della causa o della parcella finale, se superiore, in proporzione al periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

8) A specificazione delle modalità di calcolo della parcella, si precisa che il rimborso spese verrà effettuato su presentazione di idonea documentazione giustificativa; per le spese di viaggio, invece, verrà in ogni caso corrisposto l'importo corrispondente al mezzo pubblico più economico, determinato secondo le tariffe del tempo della prestazione;

9) L'Avv. Davide Vianello presterà la propria collaborazione presso il proprio studio e presso le sedi giudiziarie in cui si svolgeranno le udienze, nonché – ove occorra svolgere incontri con il personale dell'ULSS 14 – presso i locali della sede legale dell'Azienda ULSS n. 14, ubicato in Villa Verde presso il Presidio Ospedaliero di Chioggia (Strada Madonna Marina 500);

10) L'Azienda e l'Avv. Davide Vianello, si danno reciprocamente e liberamente atto che con la presente scrittura non hanno inteso stipulare alcun impegno diretto all'instaurazione, neanche futura, di un contratto di lavoro subordinato, configurandosi il rapporto tra Azienda e professionista incaricato, quale "contratto d'opera", ai sensi dell'art. 2222 e segg. del C.C., consistente nella prestazione professionale di un servizio reso, previo compenso predeterminato, senza vincolo di subordinazione alcuna ed in condizioni di assoluta indipendenza, con



l'obbligo di produzione di un risultato utile, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell'Azienda;

11) L'Avv. Davide Vianello si impegna a mantenere il massimo riserbo sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'attività di cui al presente contratto, e si impegna altresì a non utilizzare in alcun modo le medesime in futuro.

12) I risultati dell'attività restano acquisiti dall'Azienda intendendosi espressamente tacitata ogni pretesa dell'incaricato, con la ricezione del compenso pattuito;

13) L'Avv. Davide Vianello e l'Azienda ULSS n. 14 di Chioggia dichiarano altresì di essersi reciprocamente informati che i rispettivi dati personali verranno trattati dall'altra parte in conformità al D.Lgs. 196/2003 e, per quanto riguarda l'Azienda ULSS n. 14 di Chioggia, al Regolamento aziendale sulla privacy;

14) L'Azienda dichiara di essere stata informata dall'Avv. Davide Vianello, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del D.Lgs., 4 marzo 2010, n. 28:

- della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra l'Azienda stessa e Chiorboli Eraldo in relazione alla richiesta di risarcimento per responsabilità professionale medica; nonché dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal D.Lgs. n. 179/2007 o dall'art. 128 bis del D.Lgs. n. 385/1993 e

successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

- Dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare:
  - a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:
  - b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
  - c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

15) L'Avv. Davide Vianello dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di non patrocinare attualmente alcuna controversia contro l'ULSS 14 di Chioggia, e che nessun membro del proprio Studio Legale e/o dell'associazione professionale cui appartiene patrocina alcuna controversia contro la medesima Azienda ULSS 14.



L'incaricato si impegna a comunicare immediatamente ogni variazione della circostanza ora indicata; in caso contrario, l'Azienda potrà risolvere senza preavviso il presente contratto. L'assunzione di patrocinio di controversie contro l'ULSS 14 determinerà l'incompatibilità sopravvenuta all'incarico e l'automatica decadenza dalla presente convenzione. In tal caso, a titolo di penale, l'Azienda eserciterà il diritto di trattenere, su quanto dalla stessa eventualmente dovuto al professionista, un importo corrispondente al 10% del valore presunto della causa o della parcella finale, se superiore. In ogni caso, il fatto verrà segnalato al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

16) Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia agli artt. 2222 e segg. del C.C.;

17) Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2<sup>a</sup> comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 22.04.86, n. 131;

18) Per ogni controversia relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.

Le procedure di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto dovranno radicarsi presso un qualunque organismo accreditato che abbia la propria sede nella provincia di Venezia ed in provincia di Venezia dovrà svolgersi la procedura medesima.

Letto, confermato e sottoscritto.




Chioggia, li \_\_\_\_\_

Per l'Azienda ULSS n. 14

*Il legale rappresentante*

*Il professionista incaricato*

- D.ssa Laura Chiereghin -  


- Avv. Davide Vignello -  


Ai sensi degli art. 1341 e 1342 CC le parti approvano in forma  
specifica le clausole di cui ai numeri 2, 3, 7, 10, 12, 15 e 18.

*Il legale rappresentante*

*Il professionista incaricato*

- D.ssa Laura Chiereghin -  


- Avv. Davide Vianello -  


Il presente contratto è registrato al protocollo e viene emesso in  
duplice copia, una delle quali viene consegnata all'interessato.

Firma per ricevuta